

Circolare n. 35

Firenze, Novembre 2006

Prot. 709 FF/eb

Alle Imprese Edili iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Firenze
Loro indirizzo

e.p.c. **Agli Studi di Consulenza**
Loro indirizzo

OGGETTO: CARENZA MALATTIA FINO A 7 GIORNI

Per le malattie fino a 7 giorni, iniziate successivamente al 1° ottobre 2006, in relazione ai giorni di carenza malattia (1°, 2° e 3° giorno), le imprese dovranno erogare all'operaio un trattamento economico, con le stesse modalità utilizzate per gli altri periodi di malattia, applicando alla retribuzione un coefficiente pari a **0,5495** (comprensivo della quota "permessi" che resta a carico dell'impresa).

Il trattamento spetta all'operaio nel limite di tre eventi all'anno.

Il trattamento di malattia in questione è **RIMBORSATO** dalla Cassa Edile, nella misura del coefficiente **0,500** - all'impresa in regola con i contributi.

Il rimborso verrà effettuato secondo le consuete modalità utilizzate per gli altri periodi di malattia.

A richiesta della Cassa Edile, prima di procedere al rimborso, le imprese dovranno dimostrare di aver erogato gli importi ai lavoratori. Inoltre i periodi di carenza dovranno essere regolarmente certificati. Per informazioni contattare telefonicamente il n. 055 4627791 oppure E-mail bonanno@cassaedilefirenze.it.

Cordiali saluti

Il Direttore
Rag. Filippo Farolfi